

Deliberazione della Giunta Regionale 12 gennaio 2018, n. 30-6355

L.R. 29 ottobre 2015, n. 23 e LR 2 agosto 2017, n. 12. Linee guida in materia di vigilanza regionale sugli organi e sull'attività amministrativa delle IPAB nonché di controllo pubblico, ai sensi degli articoli 23 e 25 del codice civile, sulla amministrazione delle ex IPAB (associazioni e fondazioni). Revoca D.G.R. n. 57-5910 del 22/04/2002.

A relazione dell'Assessore Ferrari:

Visto l'art. 115, comma 3, lettera a) della L.R. 44/2000, inserito dalla L.R. 5/2001, che delegava, tra l'altro, alle Province la vigilanza sugli organi e sull'attività amministrativa delle IPAB, in via transitoria sino all'emanazione di apposita normativa regionale di attuazione del decreto legislativo sulla disciplina delle IPAB, e le funzioni di controllo pubblico, previste dagli articoli 23 e 25 del codice civile, sulle persone giuridiche private operanti in materia di servizi sociali;

vista la D.G.R. n. 57-5910 del 22/04/2002 con la quale la Giunta regionale approvava i criteri e le modalità, concordati preventivamente con le amministrazioni provinciali, per l'esercizio delle funzioni delegate nelle materie oggetto della succitata delega;

visto l'art. 5 della successiva L.R. 1/2004, il quale al comma 2, lettera l), attribuiva, tra l'altro, alle Province il controllo pubblico, ai sensi degli articoli 23 e 25 del codice civile, sulla amministrazione delle persone giuridiche di diritto privato che hanno ottenuto il riconoscimento in seguito alla trasformazione delle IPAB e al comma 3), lettera a), delegava, alle stesse, in via transitoria fino alla trasformazione delle IPAB in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, la vigilanza sugli organi e sull'attività amministrativa delle IPAB;

visto l'articolo 8, comma 1, della L.R. 23/2015, con la quale è stato attuato, a partire dal 2016, il processo di riallocazione, in capo alla Regione, di talune funzioni già esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana, anche ai sensi della sopra citata L.R. 1/2004, indicate in un apposito allegato A), tra le quali, la vigilanza sugli organi e sull'attività amministrativa delle IPAB ed il controllo pubblico, ai sensi degli articoli 23 e 25 del codice civile, sulla amministrazione delle persone giuridiche di diritto privato che hanno ottenuto il riconoscimento in seguito alla trasformazione delle IPAB;

vista la D.G.R. n. 1 - 2692 del 23/12/2015 avente ad oggetto "*L.R. 29 ottobre 2015, n. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56": approvazione accordo e relativi allegati a sensi dell'art. 10, commi 1 e 6; approvazione ricognizione personale da trasferire ai sensi dell'art. 8, comma 3; fissazione decorrenza esercizio delle funzioni ai sensi dell'art. 11*";

vista la L.R. n. 12/2017 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza" con la quale la Regione ha dettato le norme per il riordino delle IPAB e per le modalità di estinzione e trasferimento dei beni secondo i principi stabiliti dall'art. 10 L. n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e del D.Lgs. n. 207/2001 "Riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328";

visto l'art. 28, comma 2, della L.R. n. 12/2017, il quale stabilisce che per quanto non espressamente previsto dal Capo IV della legge, trovano applicazione le disposizioni di cui al capo III del D.Lgs. 207/2001 e della legge 6 giugno 2016, n. 106 "Delega al Governo per la riforma del

Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale" e correlati decreti attuativi;

visto l'art. 29, comma 2, della L.R. n. 12/2017, il quale prevede, tra l'altro, che gli atti di dismissione, di vendita o di costituzione di diritti reali su beni delle persone giuridiche di diritto privato, originariamente destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione delle istituzioni alla realizzazione delle finalità istituzionali, devono essere inviati alla struttura regionale competente per materia;

visto l'art. 32, comma 1, lett. a) della L.R. n. 12/2017, il quale prevede che "Le IPAB sino alla loro trasformazione in aziende o in persone giuridiche di diritto privato, continuano ad essere disciplinate: a) dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 (Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) e dai relativi provvedimenti di attuazione, qualora non siano in contrasto con i principi della presente legge, come previsto dall'articolo 21 del d.lgs. 207/2001";

ritenuto necessario, in attuazione del suddetto processo di riallocazione, al fine di garantire uniformità sul territorio regionale nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo e nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle IPAB, nonché della riforma del Terzo Settore, procedere all'approvazione dei seguenti documenti:

- linee guida in materia di vigilanza regionale sugli organi e sull'attività amministrativa delle IPAB, rivolte alle IPAB del territorio regionale e delineate nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- linee guida in materia di controllo pubblico, ai sensi degli articoli 23 e 25 del codice civile, rivolte alle persone giuridiche di diritto privato che hanno ottenuto il riconoscimento ai sensi delle LL.RR. n. 10 e 11 del 1991, nonché a quelle derivanti dal riordino delle IPAB o dalla trasformazione delle Aziende di servizi alla persona effettuati ai sensi della citata L.R. 12/2017, delineate nell'allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Ritenuto, inoltre, di revocare la sopra citata D.G.R. n. 57-5910 del 22/04/2002;

precisato che l'allegato A si applica alle singole IPAB fino alla trasformazione di ciascuna da effettuarsi ai sensi della L.R. 12/2017 e che l'allegato B potrà subire modifiche e integrazioni alla luce dell'attuazione del citato riordino e della riforma del Terzo settore.

Dato atto che la struttura competente in materia di vigilanza sugli organi e sull'attività amministrativa delle IPAB, nonché in materia di controllo pubblico sulle persone giuridiche di diritto privato derivanti dalla trasformazione delle IPAB è la Direzione Coesione Sociale – Settore Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e di qualità.

Tutto ciò premesso;

vista la Legge n. 6972/1890 e successive modificazioni ed integrazioni;

visti gli articoli 23 e 25 del codice civile;

visto il D.P.R. n. 9/1972;

visti gli artt. 13 e 25 del D.P.R. n. 616/1977;

visto il D.Lgs. n. 207/2001;

vista la L.R. 1/2004;

vista la L.R. 23/2015;

vista la L.R. 12/2017.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

la Giunta regionale unanime

delibera

- di approvare i seguenti documenti:
 - a) linee guida in materia di vigilanza regionale sugli organi e sull'attività amministrativa delle IPAB, rivolte alle IPAB del territorio regionale e delineate nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, da applicarsi alle singole IPAB fino alla trasformazione di ciascuna da effettuarsi ai sensi della L.R. 12/2017;
 - b) linee guida in materia di controllo pubblico, ai sensi degli articoli 23 e 25 del codice civile, rivolte alle persone giuridiche di diritto privato che hanno ottenuto il riconoscimento ai sensi delle LL.RR. n. 10 e 11 del 1991, nonché a quelle derivanti dal riordino delle IPAB o dalla trasformazione delle Aziende di servizi alla persona effettuati ai sensi della citata L.R. 12/2017, delineate nell'allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di revocare la D.G.R. n. 57-5910 del 22/04/2002;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 33 del 14/03/2013 e s.m.i. nel sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

(omissis)

Allegato

LINEE GUIDA IN MATERIA DI VIGILANZA SULLE IPAB

VIGILANZA SUGLI ORGANI E SULL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DELLE IPAB.

Considerazioni generali.

A seguito dell'approvazione della L.R. n. 23/2015 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)", a decorrere dal 1° gennaio 2016, la funzione di vigilanza sugli organi e sull'attività amministrativa delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (nel seguito: IPAB), precedentemente esercitata dalle Province e dalla Città Metropolitana di Torino, è stata riallocata in capo alla Regione Piemonte.

Con la L.R. n. 12/2017 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza", la Regione ha dettato le norme per il riordino delle IPAB e per le modalità di estinzione e trasferimento dei beni secondo i principi stabiliti dall'art. 10 L. n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e del D.Lgs. n. 207/2001 "Riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328".

Si ritiene necessario, in attuazione del suddetto processo di riallocazione, al fine di garantire uniformità sul territorio regionale nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle IPAB, adottare le presenti linee guida da applicarsi alle singole IPAB fino alla trasformazione di ciascuna da effettuarsi ai sensi della L.R. 12/2017.

Punto nodale per verificare quale norma trovi applicazione e di conseguenza quali siano le modalità del controllo resta l'interpretazione dell'art. 21 del D.Lgs. 207/2001 che da una parte abroga la disciplina delle IPAB prevista dalla legge 6972/1890 (nel seguito: Legge Crispi) e dall'altra dispone nel periodo transitorio l'applicazione delle disposizioni previgenti in quanto non contrastanti con i principi della libertà dell'assistenza, con i principi della legge delega e con le disposizioni dello stesso decreto legislativo. L'applicazione delle suddette disposizioni viene richiamata anche dall'art. 32, comma 1, lett. a), della L.R. n. 12/2017. Occorre, pertanto, stabilire quali delle disposizioni della legge Crispi e dei relativi regolamenti di attuazione seguitino ad applicarsi.

La risposta nasce dall'esame complessivo dell'insieme delle norme che regolano la materia avendo riguardo sia allo scopo che perseguono, sia ad una visione sistematica delle stesse, sia alle motivazioni storico-politiche per cui sono state introdotte.

Le norme da tenere in considerazione sono:

- capitolo V della legge Crispi e relativi articoli del Reg. Ammin.;
- leggi 127/97 e 191/98;
- artt. 10 e 30 della legge 328/2000;
- art 21 del D.Lgs. 207/2001;
- L.R. 1/2004;
- L.R. 23/2015;
- art. 32 della L.R. 12/2017.

Si evidenzia che l'attività di vigilanza sulle IPAB di cui al capitolo V della citata Legge Crispi nasceva in un'ottica di penetrante controllo dello Stato sulle formazioni minori. L'evoluzione normativa ha introdotto il principio di sussidiarietà verticale ed orizzontale dal quale non può disgiungersi l'affermazione del principio di diretta responsabilità delle IPAB. Da ciò discende che la funzione di vigilanza esercitata debba limitarsi, rispetto ai fini previsti dall'art. 44 della Legge Crispi, al solo controllo sul regolare andamento delle IPAB in relazione ai propri fini e sull'osservanza delle norme che ne regolano la vita istituzionale. È escluso ogni esame nel merito.

La vigilanza regionale riguarda l'attività amministrativa e gli organi di amministrazione delle IPAB e si svolge secondo le modalità di seguito definite.

In linea generale, nell'ottica della collaborazione, si privilegia un controllo non meramente formale e sanzionatorio, bensì diretto a favorire la risoluzione dei problemi e, ove possibile, a prevenirli (anche attraverso misure concordate con gli amministratori degli enti vigilati e con gli enti locali interessati).

Qualora, nel corso dell'attività di vigilanza si rilevino comportamenti che pregiudichino gli interessi dell'IPAB, la Regione procede alla nomina del Commissario straordinario. Il commissariamento è preceduto, salvo i casi di particolare urgenza, da diffida al Consiglio di amministrazione dell'IPAB a conformarsi alla normativa vigente, nonché alle disposizioni statutarie.

A riguardo si evidenzia che il mancato inoltro della documentazione sotto descritta o la mancata risposta alle richieste di integrazione o di informazioni può costituire presupposto per l'esercizio dei poteri di commissariamento quando, in conseguenza di tale comportamento, sia seriamente ostacolata l'attività di vigilanza e vi siano ragioni per ritenere la sussistenza di attività non conformi allo statuto, allo scopo dell'IPAB o alla legge.

Si ricorda, al fine di fornire un quadro completo della questione, che, sulla base delle attività effettivamente svolte, le IPAB sono sottoposte agli ulteriori controlli previsti dalla normativa di settore. Qualora ad esempio si tratti di presidio socio-assistenziale e socio-sanitario, così come definito dalla normativa regionale, il rispetto degli standard strutturali e gestionali inerenti l'attività viene verificato dai competenti organi. Le IPAB sono soggette, inoltre, ai normali controlli degli organi dello Stato secondo le rispettive competenze, così come sono soggette ai controlli delle autorità comunali e scolastiche se operanti in campo scolastico.

Vigilanza sugli organi di amministrazione.

L'attività di vigilanza sugli organi ha ad oggetto:

- la verifica della conformità della composizione dell'organo amministrativo alle disposizioni statutarie;
- la verifica dell'esistenza di eventuali casi di ineleggibilità, inconfiribilità o di incompatibilità dei membri del consiglio di amministrazione a seguito di segnalazioni o d'ufficio in caso di evidenti irregolarità;
- la dichiarazione di decadenza dei membri dei consigli di amministrazione; nello svolgimento di tale funzione andranno osservate le disposizioni previste dagli artt. 11 e 14 della L. 17/07/1890 n. 6972 e dell'art. 20 del reg. amm. del 1891.

Per le finalità sopra esposte, le IPAB devono trasmettere:

- Entro 10 giorni dall'adozione:
 - deliberazioni di insediamento dell'organo amministrativo, individuazione delle cariche e deliberazioni relative alle successive modifiche.

Si richiama l'art. 32, comma 2, della L.R. 12/2017, il quale prevede che i consigli di amministrazione delle IPAB regolarmente in carica all'entrata in vigore della legge restano in carica fino al 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta la trasformazione. Pertanto, a decorrere dal 19 agosto 2017, data di entrata in vigore della suddetta Legge, le deliberazioni di insediamento da trasmettere riguarderanno le IPAB per le quali si dovrà procedere all'insediamento dell'organo amministrativo per cause diverse dalla scadenza del mandato (ad es.: con organi amministrativi non regolarmente costituiti).

Vigilanza sull'attività amministrativa della IPAB

La vigilanza è finalizzata alla verifica:

- del corretto funzionamento dell'IPAB in relazione al fine statutario;
- dell'adozione dei bilanci, quali atti obbligatori ai sensi dell'art. 50, comma 2, della Legge Crispi;
- del rispetto del vincolo di destinazione, indicato dal fondatore, sul patrimonio delle IPAB, tenendo presente che, sia esso indisponibile sia disponibile, deve concorrere alla realizzazione delle attività istituzionali.

Nell'ambito delle finalità sopra descritte, la vigilanza ha ad oggetto l'esame di attività e di atti fondamentali o di grande rilievo istituzionale.

L'attività di richiesta di informazioni e documentazione viene esercitata, in via generale e ordinaria, relativamente agli atti obbligatori/fondamentali che ineriscono la vita dell'ente (bilanci, atti relativi ad alienazioni di beni immobili e titoli, atti di costituzione/trasferimento di diritti reali sui beni immobili, accettazione di donazioni/eredità/lasciti, accensione di mutui e ipoteche). Si ritengono esclusi gli atti di ordinaria amministrazione o meramente esecutivi, compresi quelli inerenti il personale.

Per le finalità sopra esposte, le IPAB devono trasmettere:

- Entro il 31 luglio di ogni anno:
 - relazione sull'attività svolta (con particolare riferimento al rispetto delle finalità statutarie, alle azioni messe in atto, alle risorse umane impiegate, ai beneficiari e alle eventuali situazioni di criticità rilevate). Per gli enti che esercitano attività scolastiche la relazione deve essere riferita all'anno scolastico, per gli enti che svolgono altre attività deve essere riferita all'anno solare antecedente;
 - copia del Conto Consuntivo relativo all'anno precedente, con relativo verbale di deliberazione;
- Entro il 31 dicembre di ogni anno:
 - copia del Bilancio Preventivo relativo all'anno successivo con relativo verbale di deliberazione;
- Entro 10 giorni dall'adozione:
 - copia degli atti deliberativi relativi ad alienazioni di beni immobili e titoli, costituzione/trasferimento di diritti reali sui beni immobili, nonché degli atti deliberativi relativi all'accettazione di donazioni/eredità/lasciti, accensione di mutui e ipoteche;
 - variazioni al bilancio preventivo con relativo verbale di deliberazione.

La Regione ha pieno titolo a richiedere ed ottenere dall'IPAB ogni informazione e documento utile alla funzione di vigilanza.

LINEE GUIDA IN MATERIA DI CONTROLLI SULLE PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO PRIVATO IN PASSATO IPAB.

FUNZIONI DI CONTROLLO PUBBLICO SULLE PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO PRIVATO.

A seguito dell'approvazione della L.R. n. 23/2015 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)", a decorrere dal 1° gennaio 2016, la funzione di controllo pubblico, ai sensi degli articoli 23 e 25 del codice civile, sull'amministrazione delle persone giuridiche di diritto privato in passato IPAB, precedentemente esercitata dalle Province e dalla Città Metropolitana di Torino, è stata riallocata in capo alla Regione Piemonte.

Con la L.R. n. 12/2017 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza" la Regione ha dettato le norme per il riordino delle IPAB e per le modalità di estinzione e trasferimento dei beni secondo i principi stabiliti dall'art. 10 L. n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e del D.Lgs. n. 207/2001 "Riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328".

L'art. 28, comma 2, della L.R. 12/2017 stabilisce che per quanto non espressamente previsto dal Capo IV della legge, trovano applicazione le disposizioni di cui al capo III del D.Lgs. 207/2001 e della legge 6 giugno 2016, n. 106 "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale" e correlati decreti attuativi.

Il controllo in argomento si rivolge alle persone giuridiche di diritto privato che hanno ottenuto il riconoscimento ai sensi delle LL.RR. n. 10 e 11 del 1991, nonché a quelle derivanti dal riordino delle IPAB o dalla trasformazione delle Aziende di servizi alla persona effettuati ai sensi della citata L.R. 12/2017. Tali soggetti privati (associazioni e fondazioni) sono indicati nel prosieguo del seguente documento come "IPAB privatizzate".

Si ritiene necessario, in attuazione del sopra citato processo di riallocazione, al fine di garantire uniformità sul territorio regionale nell'esercizio delle funzioni di controllo e nelle more del processo di riordino e dell'attuazione della suddetta riforma del Terzo settore, adottare le presenti linee guida rivolte alle IPAB privatizzate.

Per delineare i confini del controllo, soprattutto in presenza di organismi privati costituiti per libera volontà di cittadini tutelata a livello costituzionale (art. 18 della Costituzione italiana), si evidenzia la necessità di un esame complessivo delle norme che li disciplinano, compresi gli artt. 23 e 25 del codice civile, secondo i criteri teleologico, sistematico e storico.

Occorre innanzi tutto osservare come il controllo pubblico assuma caratteristiche differenti a seconda che si eserciti su associazioni ovvero su fondazioni; in generale, nel primo caso ha lo scopo di evitare che si arrechi pregiudizio ad interessi esterni all'ente, nel secondo quello di protezione dell'interesse diretto dell'ente. Per quanto riguarda il patrimonio, sia nel caso di associazioni, sia nel caso di fondazioni, l'esercizio del potere di controllo ed intervento deve essere rivolto alla salvaguardia degli interessi e scopi contenuti nell'atto di fondazione e nello statuto. Si richiamano a tale riguardo le disposizioni di cui agli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 207/2001 e all'art. 29, comma 2, della L.R. 12/2017. Va, infatti, considerato che le IPAB privatizzate, prima della loro trasformazione in associazioni o fondazioni di diritto privato, erano comunque destinatarie di un patrimonio vincolato a finalità socio-assistenziali.

Si ricorda, inoltre, che, sulla base delle attività effettivamente svolte, le IPAB privatizzate sono soggette agli ulteriori controlli previsti dalla normativa di settore. Qualora ad esempio si tratti di

presidio socio-assistenziale e socio-sanitario, così come definito dalla normativa regionale, il rispetto degli standard strutturali e gestionali inerenti l'attività viene verificato dai competenti organi. Le IPAB privatizzate sono soggette, inoltre, ai normali controlli degli organi dello Stato secondo le rispettive competenze, così come sono soggette ai controlli delle autorità comunali e scolastiche se operanti in campo scolastico.

Associazioni

Per quanto concerne le associazioni il controllo pubblico esercitato dalla Regione riguarda quello normato dall'art. 23 del codice civile, che al comma 4 prevede la possibilità per l'autorità governativa di sospendere le deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume, nonché quello normato dall'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 207/2001 e dall'art. 29, comma 2, della L.R. 12/2017. L'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 207/2001 e l'art. 29, comma 2, della L.R. 12/2017 statuiscono che "Gli atti di dismissione, di vendita o di costituzione di diritti reali su beni delle persone giuridiche private originariamente destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione delle istituzioni alla realizzazione delle finalità istituzionali sono inviati alle Regioni, che ove ritengano la deliberazione in contrasto con l'atto costitutivo o lo statuto, la inviano al pubblico ministero per l'esercizio dell'azione di cui all'articolo 23 del codice civile". A tal proposito si ricorda che ai sensi del comma 1 del citato art. 23 del codice civile, le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate dall'Autorità giudiziaria su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero.

La sospensione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume può essere adottata, secondo le modalità previste dall'art. 9 delle disposizioni di attuazione del codice civile, con deliberazione della Giunta Regionale.

La comunicazione al pubblico ministero di cui ai citati articoli 18, comma 3, del D.Lgs. 207/2001 e 29, comma 2, della L.R. 12/2017 è effettuata dal dirigente competente.

Si specifica che la Regione non è legittimata ad esercitare l'azione di annullamento.

Per le finalità sopra esposte, ed anche con riferimento ad attività di rilevazione dati, le Associazioni devono trasmettere:

- **Entro il 30 giugno di ogni anno:**

- a) Relazione sull'attività svolta e sul patrimonio immobiliare sottoscritta dal legale rappresentante. La relazione dovrà fare riferimento al rispetto delle finalità statutarie, alle azioni messe in atto, alle risorse umane impiegate, ai beneficiari e alle eventuali situazioni di criticità rilevate. La relazione sull'attività, nel caso di enti che esercitano attività scolastiche deve essere riferita all'anno scolastico, nel caso di enti che svolgono altre attività deve essere riferita all'anno solare antecedente. Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare, nella relazione si dovrà specificare se vi sono state o meno variazioni in aumento o in diminuzione nella composizione del patrimonio immobiliare dell'associazione rispetto a quanto comunicato alla Regione Piemonte o indicato nell'inventario agli atti della Regione o in Statuto (a seconda dell'ipotesi che ricorre indicare estremi della comunicazione o del documento). In caso di variazioni nella suddetta composizione del patrimonio si dovranno specificare le modifiche intervenute.

- **Entro 10 giorni dall'adozione:**

- b) copia delle deliberazioni di dismissione, di vendita o di costituzione di diritti reali concernenti:
 - 1) beni immobili di proprietà quali risultanti dalla documentazione (inventario/prospetto situazione patrimoniale, altro) prodotta in sede di istanza di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;

- 2) beni di valore storico e artistico di proprietà quali risultanti dalla documentazione (inventario/prospetto situazione patrimoniale, altro) prodotta in sede di istanza di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;
- 3) beni acquisiti con il ricavato derivante dalla dismissione, vendita o costituzione di diritti reali sui beni di cui ai precedenti punti 1) e 2).

Qualora la documentazione prodotta in sede di istanza di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato non riporti in modo completo l'elencazione o la descrizione dei beni immobili e dei beni di valore storico e artistico, fattispecie che può ricorrere per gli enti privatizzati antecedentemente al riordino, si specifica che l'ente è, in ogni caso, tenuto a trasmettere gli atti di cui alla lettera b) relativi ai beni derivanti dall'IPAB.

Si fa presente che gli obblighi di trasmissione della documentazione prevista dalle presenti linee guida sono riferiti alle deliberazioni adottate dalle associazioni successivamente all'approvazione delle linee guida stesse. Per quanto riguarda il periodo antecedente, si richiama quanto già previsto e richiesto con specifica comunicazione del Settore competente in merito alla riallocazione delle funzioni di controllo in capo alla Regione trasmessa agli enti interessati.

Fondazioni

Per quanto concerne le fondazioni, ferma restando la competenza regionale allo scioglimento dei Consigli di amministrazione e alla nomina del Commissario straordinario ed escluso ogni controllo di merito sull'attività, l'esigenza di un controllo pubblico si collega sostanzialmente alla necessità di assicurare che il patrimonio di fondazione sia effettivamente destinato allo scopo voluto dal fondatore.

Pertanto le attività di controllo previste dall'art. 25 del codice civile dovranno essere indirizzate al conseguimento di tale finalità, evidenziando che sia le attività di acquisizione di informazioni sia quelle di verifica devono essere indirizzate alla tutela degli interessi giuridicamente rilevanti così come definiti all'art. 25 del codice civile, e preordinata ad evitare scostamenti dal fine statutario. Si esclude, pertanto, ogni attività ispettiva.

Dalla lettura coordinata dell'art. 25 del codice civile, dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 207/2001 e dell'art. 29, comma 2, della L.R. 12/2017, si ritiene che la previsione normativa relativa all'invio al PM per l'azione di annullamento di cui all'art. 23 del codice civile si riferisca alle sole associazioni, in quanto nel caso di fondazioni il potere di annullamento degli atti compete all'autorità governativa. L'azione di cui all'art. 23 del codice civile è, infatti, un'azione prevista specificamente per le associazioni.

Alla luce di quanto sopra, con riferimento alle fondazioni, si configurano per la Regione i seguenti interventi:

- l'annullamento, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, delle deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume, nonché di quelle di dismissione, di vendita o di costituzione di diritti reali su beni originariamente destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione alla realizzazione delle finalità istituzionali, ove le deliberazioni si ritengano in contrasto con l'atto costitutivo o lo statuto;
- il controllo e la vigilanza sull'amministrazione; la nomina e la sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione o nello statuto non possono attuarsi; lo scioglimento dell'amministrazione e nomina di un commissario straordinario qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della fondazione o della legge;
- l'autorizzazione all'esercizio dell'azione di responsabilità contro gli amministratori della fondazione.

Nell'esercizio delle funzioni di controllo, il Settore Programmazione socio-assistenziale e socio sanitaria, standard di servizio e qualità, competente in materia di controlli sulle IPAB privatizzate, acquisisce i dati degli amministratori in carica, iscritti nel Registro delle persone giuridiche private, dall'Ufficio regionale, incardinato nel Settore contratti - Persone giuridiche - Espropri - Usi civici, competente alla tenuta del suddetto Registro.

Nel caso in cui emerga la necessità di effettuare ulteriori verifiche o approfondimenti in merito alla regolare composizione dell'organo amministrativo, il Settore Programmazione socio-assistenziale e socio sanitaria, standard di servizio e qualità acquisirà dall'Ufficio competente alla tenuta del citato Registro la documentazione relativa all'organo amministrativo.

Qualora i suddetti dati e documentazione non siano stati depositati, saranno richiesti alle fondazioni.

Per le finalità sopra esposte, le Fondazioni dovranno trasmettere:

Entro 10 giorni dall'approvazione:

- a) copia delle deliberazioni di dismissione, di vendita o di costituzione di diritti reali concernenti:
 1. beni immobili di proprietà quali risultanti dalla documentazione (inventario/prospetto situazione patrimoniale, altro) prodotta in sede di istanza di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;
 2. beni di valore storico e artistico di proprietà quali risultanti dalla documentazione (inventario/prospetto situazione patrimoniale, altro) prodotta in sede di istanza di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;
 3. beni acquisiti con il ricavato derivante dalla dismissione, vendita o costituzione di diritti reali sui beni di cui ai precedenti punti 1) e 2).

Qualora la documentazione prodotta in sede di istanza di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato non riporti in modo completo l'elencazione o la descrizione dei beni immobili e dei beni di valore storico e artistico, fattispecie che può ricorrere per gli enti privatizzati antecedentemente al riordino, si specifica che l'ente è, in ogni caso, tenuto a trasmettere gli atti di cui alla lettera a) relativi ai beni derivanti dall'IPAB.

Entro 30 giorni dall'approvazione:

- b) copia del bilancio preventivo con relativo verbale di deliberazione.

Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio consuntivo:

- c) relazione sull'attività svolta e sul patrimonio immobiliare sottoscritta dal legale rappresentante. La relazione dovrà fare riferimento al rispetto delle finalità statutarie, alle azioni messe in atto, alle risorse umane impiegate, ai beneficiari e alle eventuali situazioni di criticità rilevate. La relazione sull'attività, nel caso di enti che esercitano attività scolastiche deve essere riferita all'anno scolastico, nel caso di enti che svolgono altre attività deve essere riferita all'anno solare antecedente. Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare, nella relazione si dovrà specificare se vi sono state o meno variazioni in aumento o in diminuzione nella composizione del patrimonio immobiliare della fondazione rispetto a quanto comunicato alla Regione Piemonte o indicato nell'inventario agli atti della Regione o in Statuto (a seconda dell'ipotesi che ricorre indicare estremi della comunicazione o del documento). In caso di variazioni nella suddetta composizione del patrimonio si dovranno specificare le modifiche intervenute;
- d) copia del bilancio consuntivo con relativo verbale di deliberazione;
- e) copia della relazione dei revisori legali (qualora tale organo sia previsto nello Statuto della fondazione);

- f) copia della relazione della società di revisione contabile eventualmente nominata dagli organi amministrativi della fondazione.

Si fa presente che gli obblighi di trasmissione della documentazione prevista dalle presenti linee guida sono riferiti alle deliberazioni adottate dalle fondazioni successivamente all'approvazione delle linee guida stesse. Per quanto riguarda il periodo antecedente, si richiama quanto già previsto e richiesto con specifica comunicazione del Settore competente in merito alla riallocazione delle funzioni di controllo in capo alla Regione trasmessa agli enti interessati.

La Regione ha facoltà di chiedere eventuali altre informazioni e documentazione necessarie all'esercizio dell'attività di controllo.

Si evidenzia, infine, che il mancato inoltro della documentazione sopra citata o la mancata risposta alle richieste di integrazione o di informazioni può costituire presupposto per l'esercizio dei poteri di commissariamento quando, in conseguenza di tale comportamento, sia seriamente ostacolata l'attività di controllo e vi siano ragioni per ritenere la sussistenza di attività non conformi allo statuto, allo scopo della fondazione o alla legge. Il commissariamento è preceduto, salvo i casi di particolare urgenza, da diffida all'ente a conformarsi alla normativa vigente, nonché alle disposizioni statutarie.

L'esercizio dei poteri di cui all'articolo 25 del Codice Civile presuppone, comunque, la preventiva audizione degli amministratori della fondazione interessata, quando ciò sia possibile, e viene realizzato attraverso deliberazione della Giunta Regionale.